



Circolare n. 213 del 03/06/2026

Ai sigg. Docenti

Alla DSGA

Al sito web

www.ipdenoralarusso.edu.it

Alla bacheca di Argo DidUp

Oggetto: Modalità di gestione degli scrutini finali a.s. 2025/2026.

Allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe in sede di valutazione finale, visti i criteri Deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/02/2026 e 11/05/2026, nella valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno dovrà procedersi tenendo conto:

- a) Della valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.
- b) Delle valutazioni espresse in sede di valutazione intermedia, nonché dell'esito delle verifiche relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastici eventualmente seguiti dall'alunno. Al riguardo, costituirà elemento a favore dello studente il miglioramento del profitto rispetto alle valutazioni precedenti, viceversa la conferma di eventuali insufficienze o l'aggravamento delle medesime sarà considerato elemento sfavorevole.
- c) Dell'eventuale presenza di gravi motivi (documentati), che, a giudizio del Consiglio di Classe, possano averne seriamente ostacolato l'apprendimento.
- d) Del conseguimento degli obiettivi minimi (sufficienza) nella totalità delle materie, ovvero la possibilità che l'alunno/a frequenti con profitto l'anno successivo.
- e) Della votazione sul comportamento almeno sufficiente, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti in applicazione del D.P.R. n. 122/2009 e ss.mm.ii.
- f) Della validità dell'a.s. 2025/2025, ove necessario anche utilizzando le deroghe espresse dal Collegio dei Docenti (Delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2024).
- g) Per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, ove presenti, dell'art. 15 dell'OM n. 90 del 21/5/2001 **e alla Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021.**

Sulla base di tali criteri:

Ogni Docente esprimerà la sua proposta di voto formulata in relazione ai criteri stabiliti in sede collegiale e basata su un congruo numero di prove effettuate in classe o a casa, nel corso dell'intero anno scolastico. Nel formulare la proposta di voto relativa alla propria disciplina ogni docente farà riferimento alla rubrica di valutazione approvata e deliberata dal proprio dipartimento.

I docenti di I.R.C. intervengono e votano solo nel caso di alunni che si avvalgono del loro insegnamento. I docenti che hanno svolto attività alternative alla I.R.C. partecipano a pieno titolo alle operazioni di scrutinio, anch'essi solo per gli alunni da loro seguiti.



I coordinatori delle attività facenti capo all'insegnamento dell'Educazione Civica partecipano al Consiglio quali proponenti il voto per tale disciplina, così come rinveniente dalle valutazioni fatte dai docenti delle discipline coinvolte.

I Consigli di Classe, pertanto, sulla base delle proposte dei singoli docenti, dei criteri collegialmente deliberati e di quanto previsto dal dlsg n. 62 del 2017 e dalle modifiche apportate dalla legge 150-2024 delibereranno:

CLASSI PRIME

Come stabilito dal D.I. 92/2018 Art. 4, comma 7, “Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell’istruzione professionale, previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il Consiglio di Classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate, ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio”;

In conformità al dettato del DPR 122/2009 (per questa parte ancora vigente), **il Consiglio di classe verifica il requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi**, sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.

1. Se lo studente o la studentessa ha frequentato per meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroghe, l'anno scolastico **non può essere considerato valido e sarà redatto un nuovo PFI**;
2. Se lo studente o la studentessa ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alle deroghe, il Consiglio di Classe **valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte motivate di voto dei docenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, e:**
 - a) Se lo studente o la studentessa ha riportato **valutazione positiva in tutte le discipline** e ha maturato le competenze previste dalle UDA svolte, il P.F.I. non deve essere modificato e il C.d.C delibera l'ammissione alla classe seconda.
 - b) Se lo studente o la studentessa ha riportato una **valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste dalle UDA svolte**, il C.d.C., sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio, **ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:**
 - **partecipazione all'inizio dell'anno scolastico successivo** ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze (come la frequenza di attività didattiche in gruppi omogenei);
 - **partecipazione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola nei mesi estivi.**
3. Se lo studente o la studentessa ha riportato **valutazioni negative e deficit nelle competenze attese** tali da non lasciar presagire il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I., il C.d.C. **delibera la non ammissione alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno.** Nel P.F.I. rimodulato saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.



CLASSI II, III E IV

Fermo restando i requisiti per la validità dell'anno scolastico, il C.d.C. delibererà:

- 1) **Giudizio di ammissione alla classe successiva** nei confronti degli/le studenti/esse per i/le quali il Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva in tutte le materie e nel comportamento
- 2) **Sospensione del giudizio** in caso di valutazione negativa in non più di 3 materie. Sarà possibile derogare al numero fissato per gravi motivi personali o di salute. Sarà determinante per la formulazione della sospensione del giudizio anche la valutazione della concreta possibilità di recupero dell'alunna/o, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con valutazione negativa, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero durante i mesi estivi e la capacità mostrata dall'alunna/o nella organizzazione autonoma del lavoro e nella profusione dell'impegno individuale durante l'anno.
Il voto 6 nel comportamento è considerata valutazione negativa e quindi comporta giudizio sospeso in educazione civica. Per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.
- 3) **Giudizio finale di non ammissione alla classe successiva** nel caso in cui l'alunno/a abbia:
 - Un numero di valutazioni negative in più di tre discipline che non consentano di individuare le premesse per un possibile recupero;
 - Una votazione insufficiente nel comportamento.

CLASSI V

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del D. Lgs 62/2017, integrato dall'O.M. 54 del 26/03/2026.

Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina compreso il voto di comportamento. È fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a 6/10 in una disciplina.

«Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo».

Per quanto riguarda la frequenza per almeno 3/4 del monte ore personalizzato si seguiranno le deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

Requisiti di ammissione sono ai sensi dell'articolo 13 del dm 62/2017:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione
- **svolgimento delle attività di Formazione Scuola Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studi**



Per la **non ammissione**, il Consiglio di Classe analizzerà ogni fattore che riguardi l'attività didattica e lo sviluppo formativo, quali:

- la presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva
- la presenza di incompletezze nella preparazione delle discipline professionalizzanti.
- l'esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta
- la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base
- l'impossibilità dell'alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva
- la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
- le attitudini dall'alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma
- il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, ...) e le capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, ...)
- la partecipazione (passiva, selettiva, ...) l'impegno (inadeguato, parziale, ...), l'interesse (nullo, selettivo), la frequenza (saltuaria, ...)
- eventuali altre segnalazioni.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del **credito** al termine della classe terza, della classe quarta e della classe quinta sulla base dell' allegato A del d. lgs. 62/2017.

Il punteggio piu' alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento assegnato e' pari o superiore a nove.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti il consiglio di classe, in sede di scrutinio attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Sulle Schede sintetiche del candidato sarà riportato il giudizio globale (concordato tra i docenti del CdC), digitato dal coordinatore nell'apposito spazio "Giudizio di ammissione" (sul registro elettronico).

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.
Eventuali non ammissioni devono essere verbalizzate con giudizio motivato.



PER TUTTE LE CLASSI, in caso di **non promozione/ammissione agli esami**, il coordinatore comunicherà l'esito dello scrutinio alla famiglia tramite fonogramma (da registrare).

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali:
 - a) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato
 - b) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
- 2) Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, si opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.
- 3) Ogni insegnante dovrà essere nelle condizioni di esibire immediatamente, se necessario, gli elaborati di verifica corredati delle griglie di valutazione. Gli elaborati saranno archiviati, da parte di ciascun docente, nell'area preposta nel plesso in cui è allocata la classe.
- 4) La scuola, nel periodo di sospensione estiva delle lezioni, garantirà lo svolgimento di interventi di recupero per le materie che saranno stabilite dal Collegio dei docenti nella seduta successiva agli scrutini. Resta comunque l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dall'Istituto prima dell'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico secondo il calendario approvato dal Collegio Docenti, pena la mancata promozione alla classe successiva.
Per la valutazione dello studente a seguito dei corsi di recupero estivi i docenti terranno conto dei Criteri di valutazione di seguito indicati:
 - a. valutazione complessiva dello/a studente/ssa, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo nell'accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell'attività di recupero;
 - b. accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente conseguiti dall'alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.
- 5) Al verbale dovrà essere allegato il tabellone COMPLETO, contenente i voti assegnati (per gli ammessi alla classe successiva ma anche per i "sospesi" e i non ammessi)
- 6) Il consiglio di classe, IN APPOSITA RIUNIONE a guida del coordinatore, controllerà le certificazioni dei crediti esterni consegnate dagli studenti prima dello scrutinio.

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web www.ipdenoralorusso.edu.it

e nella bacheca di Argo DidUp. Si ricorda ai docenti di spuntarne la presa visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Maria Lucia Giordano*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

